



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

U/PP/2013

Circ. n. 295/XVIII Sess.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

22/11/2013

U-rsp/6281/2013



Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Modifiche direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Cari Presidenti e Consiglieri,

il 9 ottobre 2013, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la proposta di modifica della vigente direttiva 2005/36/CE inerente il riconoscimento delle qualifiche professionali. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale CE è prevista nei primi mesi dell'anno prossimo e gli Stati membri avranno, al solito, due anni di tempo per trasporre la direttiva nell'ordinamento nazionale.

Il Consiglio Nazionale, con la collaborazione del Gruppo di Lavoro Internazionalizzazione della professione coordinato dal Consigliere Nicola Monda, ha seguito con attenzione il processo di emanazione sostenendo gli emendamenti condivisi e intende proseguire nella fase di definizione dei regolamenti e delle procedure di recepimento, avviando le opportune iniziative, anche di concerto con altre professioni tecniche, cointeressate alla questione. Sembra pertanto opportuno valutare, già in questa fase, le innovazioni che toccano anche la nostra professione.

La Direttiva prevede al nuovo art. 59 "Trasparenza", una ricognizione delle professioni regolamentate con l'aiuto degli stati membri che dovranno fornire le informazioni necessarie sui requisiti d'accesso a ognuna di esse nonché le ragioni motivate che impongono il mantenimento dei vincoli (tutti o in parte). Entro tre anni dall'emanazione della direttiva e quindi entro il 2017, la Commissione valuterà il materiale ricevuto e la compatibilità delle limitazioni con il diritto europeo.

Potrebbe derivarne un confronto tra i paesi che non hanno regolamentato la professione di ingegnere ed i paesi che l'hanno regolamentata, fra cui l'Italia. In tal caso, il Ministero della Giustizia dovrà ribadire alla Commissione i motivi imperativi di interesse generale che giustificano il mantenimento di un regime autorizzativo per l'accesso e l'esercizio alla professione di ingegnere nel rispetto

dei principi di non discriminazione e di proporzionalità (art. 14, D.Lgs. n. 59/2010 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Sono poi previsti nuovi strumenti per agevolare la mobilità dei professionisti: l'accesso parziale, la tessera professionale e i quadri comuni di formazione.

Il primo, *l'accesso parziale*, è subordinato a mere disposizioni di diritto interno e potrebbe diventare immediatamente operativo se tale fosse la scelta dell'autorità competente nazionale. L'introduzione di tale strumento significa consentire a un professionista straniero di esercitare, con il titolo professionale di origine, l'attività per la quale è legalmente abilitato in patria anche se la professione corrispondente ha un ambito molto più vasto nel paese ospitante. A titolo d'esempio, un ingegnere meccanico inglese o tedesco, cui l'autorità competente italiana rifiuterebbe l'accesso alla professione di Ingegnere industriale per le troppe lacune formative in settori quali ad esempio la chimica, l'elettrotecnica, la termotecnica..., potrebbe essere autorizzato ad esercitare nel solo campo della meccanica.

L'accesso parziale desta qualche preoccupazione ed occorre valutarne da subito la fattibilità e l'eventuale attuazione in tutti i settori della professione. D'avviso di questo Consiglio, occorrerebbe evidenziarne tutti gli aspetti al Ministero della Giustizia nell'ottica delle prevedibili sezioni speciali dell'Albo che gli Ordini dovrebbero creare e vigilare.

La *tessera professionale*, prevista anche per gli ingegneri, è, per ora, un fascicolo elettronico creato nel paese di origine del professionista che contiene tutte le informazioni utili ai fini del riconoscimento: in pratica la documentazione attestante che il soggetto può beneficiare della Direttiva 2005/36/CE modificata. Se correttamente documentata, potrà esservi inclusa anche l'esperienza professionale. La Commissione ne definirà meglio le caratteristiche fisiche con atti delegati che emanerà successivamente.

Nel caso di riconoscimento ai fini dello stabilimento permanente e per le prestazioni occasionali e temporanee di servizi relativi alle professioni di cui all'art. 7.4 della Direttiva 2005/36/CE (professioni aventi ripercussioni sulla salute e sicurezza pubblica, fra cui, in Italia, quella di Ingegnere), lo stato membro d'origine, entro un mese dalla richiesta e trasmissione dei documenti da parte dell'interessato, costituisce e verifica il fascicolo e lo trasmette allo stato membro ospitante cui compete la convalida e l'emissione della tessera. Lo stato ospitante decide se rilasciarla immediatamente o condizionarla a una misura compensativa. Se una decisione non è presa entro due mesi, la tessera si considera rilasciata ed è inviata automaticamente al titolare tramite il sistema IMI (network informatico fra le amministrazioni competenti europee, creato dalla Commissione).

Pertanto, nel caso di insediamento stabile, ove permangono le procedure vigenti, si riducono semplicemente i tempi di istruttoria perché i documenti sono già stati controllati nello stato d'origine. Nel caso della prestazione occasionale e temporanea di servizi, invece, il vantaggio è più sostanzioso

perché la tessera, sostituendo l'attuale dichiarazione preventiva, eliminerà ogni vincolo burocratico alla mobilità transfrontaliera. Nei casi di professione avente ripercussioni su salute e sicurezza la tessera dovrebbe avere la validità di un anno automaticamente rinnovabile per un altro anno.

I quadri comuni di formazione accompagnati dalle prove di formazione comuni, infine, potranno consentire alle professioni che non godono del riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione - riservato fin qui solo ad alcune professioni sanitarie, ai farmacisti ed agli architetti -, di ottenere ugualmente il riconoscimento automatico delle qualifiche. A condizione che almeno un terzo degli stati membri che regolamentano una professione, sia d'accordo su un insieme comune minimo di conoscenze, capacità e competenze per l'accesso ad essa, potrà essere chiesto ed ottenuto, a certe condizioni, un quadro comune di formazione per tale professione. I professionisti di qualunque paese dell'Unione i cui requisiti maturati sia tramite formazione accademica sia tramite formazione professionale, rientreranno in un quadro comune, godranno del riconoscimento diretto delle loro qualifiche per esercitare la professione corrispondente in tutti i paesi che la regolamentano.

Il CNI seguirà attentamente le procedure di recepimento anche perché nulla vieta che un numero sufficiente di associazioni nazionali rappresentative di ingegneri anticipino i tempi studiando e poi proponendo un quadro comune di formazione ai rispettivi Coordinatori nazionali della direttiva a ciò preposti ai sensi dell'art. 1, comma 41 della direttiva di modifica. Questi la proporranno a loro volta alla Commissione che, se riterrà accoglibile la proposta, potrà renderla operativa con un semplice atto delegato che stabilirà l'allegato di riferimento contenente le qualifiche nazionali che rientrano nel quadro comune di formazione.

Ci auguriamo che queste informazioni possano essere diffuse e approfondite all'interno degli Ordini provinciali invitandovi a dare il vostro contributo anche con la partecipazione ai lavori del gruppo Internazionalizzazione della professione aperto ai vostri rappresentanti, su vostra segnalazione.

Cordiali saluti

Il Consigliere Segretario
(Ing. Riccardo Pellegatta)



Il Presidente
(Ing. Armando Zambrano)

